

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE START

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIGEVANO PV VIA MADONNA
DEGLI ANGELI 20

Numero REA: PV - 290931

Codice fiscale: 02652740180

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-02-2024 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B"	al n. 49.271/14.421 di repertorio
	STATUTO	
	Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa applicabile	
	Art. 1- Denominazione.	
	La cooperativa è denominata "COOPERATIVA SOCIALE START".	
	Art. 2 - Sede.	
	La cooperativa ha sede nel Comune di VIGEVANO.	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.	
	Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.	
	Art. 3 -Durata.	
	La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2060.	
	Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.	
	Art. 4 - Scopo e attività mutualistica.	
	La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.	
	La cooperativa si ispira ai principi dell'educazione cattolica nello svolgimento della propria attività formativa e ai principi della dottrina sociale della Chiesa nello svolgimento dei propri compiti socio-sanitari e socio-assistenziali.	
	La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.	
	La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.	
	Art. 5 - Oggetto.	
	In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, la cooperativa è costituita con l'oggetto e lo scopo di sviluppare e gestire i servizi educativi e socio - sanitari (così come disposto dalla legge 381/91 per le Cooperative di tipologia A) promossi dalla stessa in attuazione dei propri obiettivi statutari. La Cooperativa si propone di perseguire scopi sociali ispirandosi ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, valendosi prevalentemente dell'opera dei soci operatori.	
	La Cooperativa non ha finalità speculative e intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i principi ed i metodi. Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge. La Cooperativa attua in forma mutualistica e senza fini	

	speculativi l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	In relazione alla gestione di servizi educativi e socio-sanitari la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto di terzi Enti pubblici e non, le seguenti attività:	
	- attività educativa e assistenza per minori in strutture scolastiche, residenziali, territoriali, asili nido, centri per l'infanzia, centri ricreativi estivi, centri ricreativi ecc.;	
	- servizi psicopedagogici al domicilio, in famiglia, nelle scuole;	
	- servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati a domicilio presso la famiglia, la scuola e/o altre strutture di accoglienza, presso ospedali, case di cura, case di riposo, in luoghi di villeggiatura marini e montani;	
	- promozione e offerta di servizi di accompagnamento e/o assistenza nelle attività di inserimento lavorativo;	
	- realizzazione e gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;	
	- realizzazione e gestione di strutture ricreative estive, strutture ricreative in genere e centri vacanza per minori;	
	- realizzazione e gestione di attività a carattere ludico, ricreativo e animativo, di turismo sociale, di organizzazione di soggiorni estivi e di centri vacanza, e di gestione di informa anziani e informa giovani, colonie o ex colonie socio-educative-ricreative;	
	- realizzazione e gestione di comunità terapeutiche;	
	- realizzazione e gestione di strutture intermedie, centri diurni, strutture a carattere animativo finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero e la cultura;	
	- realizzazione e gestione di strutture protette, comunità alloggio, unità di convivenza, centri socio riabilitativi, case di riposo, asili nido, case di cura, ecc.;	
	- attività connesse all'utilizzo di nuove tecnologie (telemedicina, telesoccorso/teleassistenza);	
	- laboratori artigianali protetti e serre protette con finalità riabilitative/assistenziali;	
	- organizzazione e gestione di attività di animazione per ogni fascia di età e tipologia di utenza;	
	- realizzazione e gestione di centri per immigrati;	
	- realizzazione e gestione di centri di informazione e orientamento;	
	- realizzazione e gestione di centri di aggregazione giovanile;	
	- attività di psicoterapia, consulenza psicologica e di mediazione familiare, mediante prestazioni rese da personale abilitato;	

	- attività di segretariato sociale;	
	- attività territoriale di prevenzione del disagio e promozione della salute;	
	- organizzazione e gestione di soggiorni vacanza per i soggetti di cui al presente articolo presso centri vacanza o residenza e altre attività di turismo sociale;	
	- organizzazione di attività culturali, sportive e parasportive, ricreative, di spettacolo, di comunicazione socio culturale;	
	- attività di trasporto e di accompagnamento dei soggetti di cui al presente articolo;	
	- organizzazione di servizi di consulenza, corsi di formazione professionale e insegnamento, ricerca, documentazione e attività editoriali connesse nei settori socio-sanitari ed educativi. I corsi potranno essere di iniziativa propria o acquisiti in convenzione con enti pubblici e privati, anche mediante la gestione e la conduzione di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado e asili nido. La Cooperativa può inoltre gestire sedi da utilizzarsi per la realizzazione di convegni, seminari, corsi di aggiornamento concernenti le tecniche e le discipline richieste per interventi socio - sanitari - educativi;	
	- promozione della formazione professionale dei soci;	
	- promozione e organizzazione di convegni scientifici in materia socio-sanitaria ed educativa;	
	- attività di sensibilizzazione e animazione delle comunità locali in cui la cooperativa opera al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.	
	Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta, di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.	
	La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.	
	Art. 6 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica	

	tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dall'organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.	
	Art. 7 - Normativa applicabile.	
	Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.	
	Soci	
	Art. 8 - Numero e requisiti dei soci.	
	Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c. e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.	
	Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci cooperatori: concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi. Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico-professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L.381/91. Il numero di questi soci non può essere superiore al 50% della totalità dei soci.	
	b) soci sovventori: partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale. Sono disciplinati dall'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59.	
	Possono essere altresì socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali e comunque di attività a carattere solidaristico.	
	Possono essere soci tutti coloro che abbiano compiuto il di-	

		ciottesimo anno di età e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionali, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.
		Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.
		Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa, così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa, senza l'esplicita autorizzazione scritta dell'organo amministrativo.
		Art. 9 - Procedura di ammissione.
		Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo nella quale indichi:
		a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale. Se trattasi di società, associazioni od enti: ragione sociale o denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, oggetto sociale, organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione, la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
		b) per il socio prestatore i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
		c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, purché nei limiti di legge;
		d) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
		e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
		L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.
		L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie indicate all'art.8.
		Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
		Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.
		L'organo amministrativo, nella relazione del bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

	Art. 10 - Diritti dei soci.	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.	
	In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività dell'organo amministrativo.	
	Art. 11 - Obblighi dei soci.	
	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta, che può essere anche a rate, nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.	
	Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:	
	- il sopraprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;	
	- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.	
	Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.	
	Il socio è obbligato a mettere a disposizione le sue capacità professionali e il suo lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Il socio è inoltre tenuto all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.	
	Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. L'organo amministrativo è tenuto a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.	
	Art. 12 - Vincoli sulle azioni e loro alienazione.	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	

	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.	
	Art. 13 - Soci sovventori.	
	La società, con deliberazione dell'assemblea, può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	In tal caso vi potranno essere soci sovventori, la cui presenza sarà interamente disciplinata dalle disposizioni del predetto art. 4 legge 59/1992.	
	Scioglimento del rapporto sociale.	
	Art. 14 - Recesso	
	Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:	
	- dal presente statuto;	
	- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;	
	- dalle norme sulle società per azioni in quanto compatibili.	
	In particolare sono cause di recesso:	
	a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;	
	b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;	
	c - l'ipotesi in cui il socio venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	d - l'ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in apposito regolamento;	
	e - l'ipotesi in cui cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.	
	f - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente.	
	g - il trasferimento della residenza del socio in una Regione diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività	
	h - la cessazione dell'attività della cooperativa nella Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo lettera raccomandata, anche a mano.	
	L'organo amministrativo deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.	
	Se sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo dà comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne comunicazione al socio, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può	

	proporre opposizione innanzi il tribunale. L'organo amministrativo non può delegare i compiti di cui sopra.	
	Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto sia per il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 15 - Esclusione.	
	L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo:	
	1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;	
	2) qualora, in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci, tali da compromettere in modo rilevante il normale svolgimento delle attività sociali, ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;	
	3) qualora nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;	
	4) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali e qualora dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta per cinque assemblee consecutive;	
	5) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio, di imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa, così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa, senza preventiva autorizzazione scritta dall'organo amministrativo;	
	6) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;	
	7) per fallimento del socio;	
	8) negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.	
	L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.	

	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Art. 16 - Morte del socio.	
	Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle azioni secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.	
	Art. 17 - Liquidazione e rimborso delle azioni.	
	La liquidazione delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del soprapprezzo.	
	Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di centottanta giorni dalla approvazione del bilancio.	
	Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio e corrispondente alle azioni assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.	
	Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Patrimonio e mutualità	
	Art. 19 - Patrimonio sociale.	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	A) dal capitale sociale che è variabile e formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni, ciascuna di valore nominale non inferiore a Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) e non superiore al limite fissato dalla legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	B) dalla riserva legale;	
	C) dall'eventuale sovrapprezzo;	
	D) dalla riserva straordinaria;	
	E) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita	

		sociale né all'atto dello scioglimento della Società. La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto A.1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.
		Art. 20 - Prevalenza della mutualità. La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:
		a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
		b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
		c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;
		d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
		Art. 21 - Bilancio. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, in conformità alla legge. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.
		Art. 22 - Utili. La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:
		a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
		b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
		c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
		d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
		e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
		f) alla riserva straordinaria;
		g) alle altre riserve statutarie e volontarie.
		Art. 23 - Ristorni. In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo

	amministrativo, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da ap- posito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla quali- tà delle prestazioni lavorative dei soci.	
	Decisione dei soci - Assemblea	
	Art. 24 - Modalità di assunzione delle decisioni.	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopon- gono alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.	
	Art. 25 - Convocazione.	
	L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenen- te l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del gior- no, dell'ora e del luogo o dei luoghi dell'adunanza. Esso po- trà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.	
	A cura dell'organo amministrativo, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:	
	- inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a ma- no e controfirmato per ricevuta dal destinatario, o tramite fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione.	
	In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affis- so presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.	
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, l'organo amministrativo, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, do- vrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove pur- ché nel territorio italiano.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	

	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.	
	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, o dal presidente del Consiglio di amministrazione, ed in sua assenza dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.	
	L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.	
	Art. 26 - Maggioranze costitutive e deliberative.	
	L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società per azioni, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.	
	Art. 27 - Intervento in assemblea e diritto di voto.	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.	
	Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua partecipazione.	
	Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte dell'organo amministrativo, non hanno pagato in tutto o in parte la quota e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.	
	Art. 28 - Rappresentanza nell'assemblea.	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque	

soci.	
Amministrazione e rappresentanza	
Art. 29 Consiglio di Amministrazione	
Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di Consiglieri variabile da due a cinque membri eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.	
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.	
L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
Gli Amministratori sono rieleggibili.	
Art. 30 Compiti del Consiglio di Amministrazione	
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.	
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
Ogni quattro mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
Art. 31 Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione	
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.	
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso	

	di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 32 Integrazione del Consiglio di Amministrazione	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	Art. 33 Compensi agli Amministratori	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale,	

	determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.	
	Art. 34 Rappresentanza	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	CONTROLLO	
	Art. 35 Controllo diretto dei soci.	
	I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.	
	Art. 36 Collegio Sindacale	
	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.	
	Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.	
	Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	Art. 37 Revisione legale dei conti	
	La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore le-	

17 di 18

ESENTE DA DIRITTO DI BOLLO, PER ESPRESSA PREVISIONE DI LEGGE

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO
CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82, CHE SI
TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE
IMPRESE.

VIGEVANO, 12 febbraio 2024